

REPERTORIO N. 23005

FASCICOLO N. 18809

ATTO DI MODIFICHE STATUTARIE

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a:
LA SPEZIA

il 01/07/2021

n. 5308

Serie 1T

L'anno duemilaventuno e questo dì ventotto del mese di giugno

in La Spezia, in via Carpenino 43, alle ore quindici e minuti

dieci

28 giugno 2021

Avanti di me dottoressa CLAUDIA CERONI, Notaio in La Spezia ed

iscritta al collegio dei notari dei Distretti Riuniti di La

Spezia e Massa, è presente il signor:

- GIANNETTI DINO, nato a La Spezia il 4 settembre 1947 resi-

dente a Borghetto di Vara in via Pian delle Capanne 36, codice

fiscale GNN DNI 47P04 E463D,

il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua

qualità di Presidente del consiglio Direttivo della associa-

zione

"PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE BORGHETTO VARA - ODV", con

sede in comune di Borghetto di Vara, in Piazza Umberto I civi-

co numero 6/A, codice fiscale 80015490115, debitamente auto-

rizzato alla stipula del presente atto in virtù di delibera-

dell'assemblea dei soci a mio rogito del 4 luglio 2019 reper-

torio 21011.

Comparsente, cittadino italiano, della cui identità personale

io notaio sono certa, il quale, premette:

- che con atto a mio rogito del 4 luglio 2019 repertorio

21011, registrato a La Spezia il 19 luglio 2019 al numero

5464, l'assemblea dei soci di detta associazione ha delibera-

to di adottare un nuovo statuto adeguato alle nuove normative

per il Terzo Settore previste dal Decreto Legislativo numero

117/17 e s.m.i, recante il codice del Terzo Settore, nonchè ha

approvato la modifica della denominazione sociale con l'ag-

giunta dell'acronimo ODV;

- che con detto atto sono stati conferiti al Presidente del

consiglio Direttivo della associazione tutti i poteri necessa-

ri per apportare allo statuto sociale eventuali modifiche ri-

chieste dalla Regione Liguria, o da altro ufficio competente,

in sede di esamina della pratica;

- che a seguito di alcune osservazioni apportate dalla Regione

Liguria allo statuto approvato in detta assemblea, si rende

ora necessario modificare alcuni articoli dello statuto socia-

le, e precisamente:

- gli articoli 4, 15,24 e 25.

Tutto ciò premesso, il signor GIANNETTI DINO, in detta sua

qualità, ed in virtù dei poteri a lui conferiti con il sopra

citato del 4 luglio 2019, a seguito di quanto richiesto

dall'ufficio competente presso la Regione Liguria, delibera la

modifica dello statuto sociale relativamente:

1- all'articolo 4, relativo alle attività svolte dall'associa-

zione, con particolare riferimento al richiamo espresso

dell'articolo 5 del D.lgs. 117/2017 e s.m;

- agli articoli 15-24 e 25 dove le parole "Collegio dei Revi-

sori" vengono sostituite con le parole "Collegio dei Sindaci".

Lo statuto sociale, debitamente modificato a seguito delle va-

riazioni di cui sopra, si allega quindi al presente atto sotto

la lettera A) previa sottoscrizione da parte del comparente e

di me notaio a forma di legge, in calce e nel margine dei fo-

gli intermedi, omessane da me notaio la lettura al comparente

stesso per sua espressa volontà.

Questo atto, scritto in parte a macchina da persona di mia fi-

ducia ed in parte di mio pugno, l'ho io notaio pubblicato e

letto al comparente, il quale a mia domanda lo approva e con

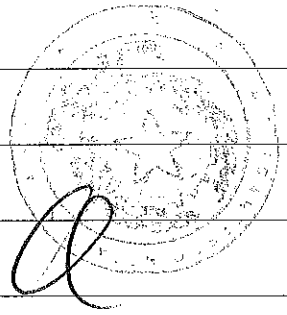
me lo sottoscrive in calce a forma di legge alle ore quindici

e minuti venti.

Lo scritto occupa tre pagine di questo foglio.

F.to DINO GIANNETTI

F.to CLAUDIA CERONI NOTAIO



Allegato A) al fascicolo numero 18809

STATUTO

TITOLO I - PROFILI GENERALI

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito ai sensi del Dlgs.117/17 e s.m.i., del codice civile e della normativa in materia, l'ente del terzo settore denominato "PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE BORGHETTO VARA ODV", che assume la forma giuridica di Associazione.

2. A seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore sezione organizzazioni di volontariato di cui al Dlgs.117/17 e s.m.i. l'ente, di seguito detto anche Associazione, ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "organizzazione di volontariato" nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Borghetto di Vara (Provincia di La Spezia). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, nonché l'istituzione di eventuali sedi operative o secondarie possono essere deliberate dall'organo di amministrazione e non comportano modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

4. Sino all'istituzione del Registro unico nazionale del terzo settore di cui al Dlgs. 117/17 e s.m.i. ed all'applicazione delle previsioni di cui all'art.22, l'Associazione esau-

	risce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione		nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la
	Liguria.		realizzazione di una società più giusta e solidale, anche at-
	Art. 2 - Principi associativi fondamentali finalità		traverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro
	1. L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per		tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tu-
	attività in favore della comunità e del bene comune e si ispi-		tela dei diritti dei cittadini
	ra ai principi costituzionali della solidarietà e della parte-		2. L'Associazione assume, in particolare, il compito di:
	cipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.		a) Promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bi-
	2. L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro,		sogni collettivi ed individuali attraverso i valori della so-
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante		lidarietà;
	l'esercizio in via esclusiva o principale di una o più attivi-		b) Contribuire all'affermazione dei principi della solida-
	tà di interesse generale tra quelle previste dall'art.5 del		rietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della
	Dlgs.117/2017, avvalendosi in modo prevalente delle prestazio-		collettività;
	ni dei volontari associati.		c) Favorire lo sviluppo della comunità attraverso la parte-
	3. L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria		cipazione attiva dei cittadini;
	struttura associativa sui principi della democrazia, sulla		d) Contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vi-
	elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gra-		ta associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività
	tuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attivi-		di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle
	tà di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo		persone e della collettività;
	personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche		e) Organizzare forme di partecipazione e di intervento nel
	indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.		settore sanitario, sociale, ambientale, della protezione civi-
	4. Le attività sono svolte prevalentemente a favore di ter-		le ed in quello della disabilità;
	zi e alla generalità della popolazione.		f) Collaborare con enti pubblici e privati e con altre as-
	Art. 3 - Scopi associativi		sociazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il
	1. L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di		perseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presen-
	rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e		te statuto.

Art. 4 - Attività	
1. Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale richiamate negli articoli precedenti l'associazione svolge, direttamente e/o in collaborazione con altri enti pubblici e privati, nel rispetto delle norme vigenti, una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Dlgs117/17 e s.m.i.:	ve modificazioni anche mediante l'organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento ed all'organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti di cui all'art.5 lett.c del Dlgs.117/17;
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, compresa l'organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà di cui all'art.5 lett.a del Dlgs.117/17;	d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, ed attività culturali di interesse sociale con finalità educativa quali iniziative di formazione e informazione sanitaria, per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio, per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali, anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni di cui all'art.5 lett.d del Dlgs.117/17.
b) interventi e prestazioni sanitarie quali attività e servizi di soccorso sanitario, trasporto sanitario e socio sanitario, servizi di guardia medica, servizi sanitari ambulatoriali, donazione di sangue ed organi di cui all'art.5 lett.b del Dlgs.117/17.	c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale di cui all'art.5 lett.i del Dlgs.117/17;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successivi	d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata di cui

ciativi.

3. Chi intende aderire all'Associazione formula apposita istanza al Consiglio Direttivo, o al consigliere appositamente delegato dal Consiglio dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo, o il consigliere a ciò delegato, esamina entro sessanta giorni istanza presentata e dispone in merito all'accoglimento o meno della stessa, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei associati e l'iscrizione decorre dalla data di annotazione. Il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei associati, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima convocazione utile.

4. Sono associati ordinari coloro che aderiscono all'Associazione e che sottoscrivono la quota associativa.

5. Sono associati volontari gli associati ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori possono essere ammessi quali associati o volontari dell'Associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

6. Gli associati che abbiano compiuto la maggiore età,

iscritti all'Associazione da almeno tre mesi ed in regola con

il versamento della quota associativa, hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

7. Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 - Diritti

1. Gli associati, fatte salve le previsioni di cui all'art. 6 comma 6 del presente Statuto, hanno diritto di:

- a) Partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) Eleggere, i componenti degli organi associativi;
- c) Essere eletti, quali membri degli organi associativi nel rispetto del presente Statuto, del regolamento e della normativa vigente;
- d) Chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- e) Formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- f) Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata secondo i limiti stabiliti dagli organi associativi nel rispetto della vigente normativa;

g) Essere informati sull'attività associativa;

h) Esaminare i libri associativi facendone preventiva richiesta scritta all'organo di amministrazione;

i) Recedere dall'appartenenza all'Associazione.

Art. 8 - Doveri

1. Gli associati sono tenuti a:

a) Rispettare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi;

b) Versare la quota associativa;

c) Non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;

d) Impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 - Incompatibilità

1. Non possono essere associati coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

2. Non possono essere associati coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art. 10 - Perdita della qualità di associato

1. La qualità di associato si perde:

a) Per morosità, quando l'associato non provvede al rinnovo e/o al versamento della quota associativa entro il termine fissato dal consiglio direttivo; il provvedimento ha efficacia dal termine fissato per il pagamento della quota;

b) Per decadenza, quando l'associato venga a trovarsi in

una delle condizioni di incompatibilità di cui all'art.9 del presente Statuto; il provvedimento ha efficacia all'atto della comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o pec.

c) Per esclusione, quando l'associato, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti o delle deliberazioni degli organi associativi e renda di conseguenza incompatibile il mantenimento del rapporto associativo; il provvedimento ha efficacia all'atto della comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o pec.

d) Per recesso, quando l'associato abbia dato comunicazione in forma scritta di voler recedere dal rapporto associativo; il recesso ha efficacia dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa comunicazione.

2. L'associato sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del presente articolo, deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive. E' facoltà dell'associato ricorrere contro i provvedimenti assunti al collegio dei probiviri entro un mese mediante comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec.

TITOLO III - ENTRATE, PATRIMONIO E STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE

Art.11 -Scritture contabili e bilancio

1. L'Associazione si dota di un adeguato sistema di rileva-

zione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

2. Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, il dettaglio degli oneri e dei proventi per ciascuna raccolta fondi eventualmente effettuata nell'esercizio. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, svolte ai sensi dell'art. 4, comma 5, dello statuto.

3. Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, è facoltà dell'Associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 comma 5 dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

4. Il bilancio viene depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 12 - Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - a. Dalle quote associative versate dai associati;
 - b. Da contributi di privati;
 - c. Da rimborsi derivanti da convenzioni;
 - d. Da rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
 - e. Da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
 - f. Da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
 - g. Da rendite patrimoniali e finanziarie;
 - h. Da attività di raccolta fondi;
 - i. Da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
 - j. Da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'Associazione;
 - k. Da somministrazione occasionale di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 84 del Dlgs117/17 e s.m.i.;
 - l. Da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'Associazione;
 - m. Da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
 - n. Da proventi derivanti da attività diverse di cui

all'art. 4 comma 5;

o. Da ogni altra entrata ammessa ai sensi del Dlgs.117/17 e s.m.i. e dalla normativa vigente;

Art. 13 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale nel rispetto della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

E' costituito a garanzia dei terzi il fondo di dotazione patrimoniale nella misura minima di euro quindicimila/00 (15.000,00) in denaro. Tale fondo deve risultare espressamente in bilancio e non è utilizzabile per far fronte ad oneri gestionali. Una parte di tale fondo corrispondente almeno al 30% dell'importo, costituisce il fondo patrimoniale di garanzia indisponibile e vincolato.

Art. 14 Bilancio sociale

1. L'Associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel pro-

prio sito internet.

2. Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

TITOLO IV - ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 15 - Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei associati;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Sindaci, che opera anche quale organo di controllo interno nei caso in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore;

e) il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei revisori dei conti formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del Dlgs.117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;

f) il Collegio dei probiviri.

2. Non possono far parte degli organi associativi coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

3. Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione dei

revisori dei conti in possesso dei requisiti di cui all'art.

2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere

attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese ef-

fettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata

ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 - Assemblea

1. L'assemblea è ordinaria o straordinaria, è costituita

dagli associati dell'Associazione, è organo sovrano e le deli-

berazioni validamente assunte obbligano tutti gli associati,

anche assenti o dissenzienti.

2. E' convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto

inviato a mezzo lettera, mail, pec, fax, unitamente ad avviso

da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'As-

sociazione. Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio

direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da al-

meno un decimo degli associati aventi diritto al voto.

3. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti

all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunio-

ne stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è dif-

fuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riu-

nione.

4. L'assemblea deve essere convocata nel territorio del co-

mune in cui l'Associazione ha sede.

5. L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta

all'anno, entro la fine del mese di maggio, per l'approvazione

del bilancio consuntivo e per gli altri adempimenti di propria competenza.

6. Può essere altresì convocata, anche a scopo consultivo,

a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi

ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo

sviluppo associativo e del volontariato.

7. L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare in

ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento, trasfor-

mazione, fusione o scissione dell'Associazione nonché alla li-

quidazione e devoluzione del patrimonio.

Art. 17 - Quorum costitutivi e deliberativi

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima

convocazione con la presenza della maggioranza degli associati

aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, qualunque

sia il numero dei presenti. La seconda convocazione non può

essere tenuta nello stesso giorno della prima. Adotta le pro-

prie deliberazioni con il voto palese, fatta eccezione per

l'elezione delle cariche sociali, le azioni di responsabilità

e nei casi in cui Il Presidente lo ritenga opportuno in ragio-

ne della delibera. Sono approvate le deliberazioni che raccol-

gono il consenso della maggioranza degli associati presenti

con diritto di voto. Per le elezioni alle cariche associative,

in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più an-

ziano di età anagrafica. Nelle altre votazioni a scrutinio se-

greto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della

proposta di deliberazione. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

2. L'assemblea straordinaria dei associati quando delibera sulle modifiche allo statuto è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto ed approva le modificazioni con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

3. L'assemblea straordinaria degli associati quando delibera sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo è validamente costituita sia in prima convocazione che in seconda convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto e con l'approvazione di almeno i tre quarti degli associati esprimenti il solo voto personale con esclusione delle deleghe.

Art. 18 - Adempimenti e partecipazione

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di suo impedimento o assenza da persona eletta dall'assemblea scelta tra gli associati presenti. In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un segretario, e, qualora il Presidente lo ritenga necessario, scrutatori per le votazioni palesi e/o per scheda.

2. Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige ver-

bale da sottoscrivere unitamente al Presidente d'assemblea e conservare in apposito libro presso la sede dell'Associazione.

3. Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

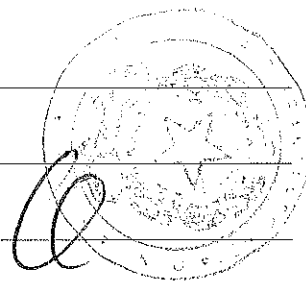
4. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. In caso gli associati siano in numero inferiore a cinquecento ciascun associato potrà rappresentare sino ad un massimo di tre associati; qualora il numero degli associati sia pari o superiore a cinquecento ciascun associato potrà rappresentare sino ad un massimo di cinque associati.

5. Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il Presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale. È facoltà del Presidente dell'assemblea consentire ai non associati di prendere la parola.

Art. 19 - Competenze

1. L'assemblea ordinaria:

- Approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- Approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo;
- Determina l'importo annuale delle quote associative;
- Definisce le linee programmatiche della Associazione;



e. Approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;

f. Approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;

g. Determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo scegliendoli fra gli associati all'Associazione;

h. Elegge e revoca i componenti degli organi associativi;

i. Elegge e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;

j. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove nei loro confronti le azioni relative;

k. Delibera sulla esclusione degli associati.

l. Delibera sulle istanze di ammissione all'Associazione rigettate dal Consiglio direttivo o dal consigliere allo scopo delegato;

m. Delibera sull'istituzione di ulteriori sedi e/o sezioni della Associazione;

n. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

1. L'assemblea straordinaria delibera:

a. Sulle modifiche dello statuto sociale;

b. Sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la

scissione dell'Associazione;

c. Sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 28.

Art. 20- Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto, in numero dispari da un minimo di 5 ad un massimo di 9 componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il Presidente.

Tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere associati dell'Associazione.

2. Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dall'art. 2382 del Codice civile.

3. Il consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente, il vicePresidente che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere.

4. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e comunque quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

5. Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo

di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

6. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

7. Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da conservare in apposito libro presso la sede dell'Associazione.

8. Qualora il consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.

9. Il consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive e, in caso di nomina per cooptazione, le ratifiche dell'assemblea.

10. La decadenza del consiglio direttivo comporta anche

quella del Presidente, del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei probiviri.

11. Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 21 - Quorum costitutivi e voto

1. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti. Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone e nei casi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera da assumere.

2. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. I componenti del Consiglio Direttivo si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Art. 22 - Competenze

1. Il Consiglio direttivo pone in essere gli adempimenti di cui all'art. 26 del Dlgs 117/17 e s.m.i ed in particolare:

- a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 19;
- b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;

c. delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli scopi e finalità dell'Associazione e della

realizzazione delle attività previste dal presente Statuto;

d. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli

obiettivi del presente Statuto;

e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi associati secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto

f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di associato

g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;

h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;

i. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

2. Il consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da Presidente, vice-Presidente, segretario o tesoriere alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo. Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal consiglio direttivo con apposita deliberazione. Il numero dei componenti la direzione esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il Consiglio direttivo.

Art. 23 - Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, sottoscrive gli atti e i contratti deliberati dall'Associazione e può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

2. Il Presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al vice Presidente o ad altro componente del consiglio stesso.

Art. 24 - Collegio dei Sindaci

1. Il collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non associati, sono rieleggibili. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea il collegio dei sindaci elegge il Presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

2. Il Collegio dei sindaci, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei associati.

3. Qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla vigente normativa il Collegio dei sindaci opera anche quale Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 del codice del terzo setto-

re e successive modificazioni ed integrazioni, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria. In quest'ultimo caso, il Collegio dei sindaci deve essere composto secondo le norme di leggi vigenti.

4. Delle riunioni del collegio è redatto verbale da conservare in apposito libro presso la sede dell'Associazione.

Art. 25 Revisore legale dei conti

1. L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita al Collegio dei sindaci composto secondo le norme di legge vigenti.

Art. 26 - Collegio dei probiviri

1. Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti anche fra i non associati, dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

2. Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il Presidente tra i propri componenti.

3. Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dai associati contro i provvedimenti adottati dal consiglio direttivo ai sensi del precedente art. 10. Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'Associazione e

procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono

comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione.

4. Delle riunioni è redatto verbale da conservare in apposito libro presso la sede dell'Associazione.

Art. 27 Libri sociali obbligatori

1. Ai sensi dell'art. 15 del DLgs 117/17 e s.m.i l'Associazione deve tenere:

a) Il Registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;

b) Il libro degli associati;

c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;

d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi facendone richiesta al consiglio di amministrazione il quale rilascia il consenso entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato.

Art. 28- Scioglimento dell'Associazione

1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45

del DLgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 29 - Norma transitoria

1. Gli organi associativi in carica alla data di approvazione del presente Statuto restano in carica sino alla naturale scadenza del mandato, fatte salve le previsioni di cui all'art.20 comma 9 del presente Statuto.

2. Qualora, in osservanza delle vigenti disposizioni legislative, si renda necessario procedere alla nomina dell'organo di controllo e/o del revisore legale dei conti, il collegio dei revisori dei conti decade e si provvede alle nomine secondo le previsioni di cui agli artt. 30 e 31 del DLgs. 117/17.

Art. 30 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.

F.to DINO GIANNETTI

F.to CLAUDIA CERONI NOTAIO

Copia conforme al suo originale
che si rilascia ad uso.

AMMINISTRATIVO
La Spezia, 28 DICEMBRE 2021

Claudio Ceroni

